

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII SEZIONE**

in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 , vertente

TRA

MUTUATARI

-attori -

E

BANCO

- convenuta -

OGGETTO: Mutuo

Conclusioni come da verbale del 10.1.2019.

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le domande di parte attrice devono essere respinte.

In merito al fatto costitutivo della pretesa rappresentato nell'introduttivo dalla parte attrice relativamente all'applicazione al rapporto di un tasso di interesse diverso da quello espressamente pattuito in contratto, in relazione alla quale allegazione è stata svolta financo CTU tecnico-contabile, deve rilevarsi che l'esito dell'accertamento peritale non ha affatto avvalorato la tesi di parte attrice.

Va premesso che il TAN corrisponde al TAEG atteso che il secondo elemento costituisce un indice relativo al costo effettivo del finanziamento che può differire di norma dal Tasso Nominale indicato in contratto, con la conseguenza che a differenza di ciò che parte attrice sostiene la eventuale difformità tra i due valori non comporta certamente né indeterminabilità del tasso né violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, né l'applicabilità dei valori sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.

Ad ogni buon conto la espletata CTU ha evidenziato "un allineamento pressoché perfetto tra gli importi addebitati dalla Banca e i flussi determinati dallo scrivente, comportando uno scostamento trascurabile, di appena 0,20 EUR, peraltro a favore del mutuatario (All. 3).

Si deve, quindi, concludere che il tasso applicato dalla Banca al finanziamento de quo (7,25%) sia conforme al tasso contrattualmente pattuito (7,25%).

La conclusione del CTU appare priva di vizi logici e di errori e dunque non può essere considerata errata.

In merito alla ulteriore deduzione relativa alla mancata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto deve rilevarsi, come peraltro evidenziato anche dal CTU che il TAEG (rectius ISC)

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, n. 6664 del 28 aprile 2020

“è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. omissis, art. 9 comma 2, che ha demandato a Banca d’Italia di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente”, debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo” (Rel., 5).

Per conseguenza la mancata indicazione dell’ISC al rapporto dedotto in giudizio non può comportare violazione della normativa di riferimento in quanto non ancora in vigore al momento della stipula (2001).

Infine in merito alla dedotta usura sopravvenuta non può che farsi riferimento alla recente pronunzia a Sezioni Unite che come noto ha statuito che l’art. 644 comma 3 c.p. è la sola disposizione che *“contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità”*. Anche l’art. 1815 c.c. nel sanzionare l’usura *“presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata da meccanismo previsto dalla l. 108”*.

Non esiste, dunque, un giudizio di usurarietà che non si fondi sull’art. 644 c.p., la cui applicazione è ancorata alla interpretazione fornita dal legislatore con la legge n. 24 del 2001. *“Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 c.p.; ai fini dell’applicazione del quale, però, non può farsi a meno- perché così impone la norma d’interpretazione autentica- di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”* Cass. SS.UU. n. 19/10/2017 n° 24675).

In fine in merito alla questione del fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento alla francese, evidenziata da parte convenuta come possibile domanda attorea, deve rilevarsi come la questione negli ultimi tempi sia stata oggetto di ampio dibattito tra gli esperti sì da superare la semplicistica affermazione di esclusione di fenomeni anatocistici giacché: *“gli interessi sulla rata successiva sono calcolati sul solo capitale residuo”*.

Sul punto infatti occorre considerare che *il regime finanziario della capitalizzazione composta è caratterizzato da leggi finanziarie scindibili e che, la sua adozione, comporta la presenza del fenomeno anatocistico (in conseguenza della capitalizzazione degli interessi precedentemente maturati), mentre il regime finanziario della capitalizzazione semplice, essendo caratterizzato da leggi finanziarie additive, non comporta la presenza di tale fenomeno”* (cfr. Rivisitazione del modello di calcolo dell’ammortamento “alla francese” di un mutuo in capitalizzazione semplice in rivista n. 10, pag. 59 “Le controversie Bancarie” – Autori: prof. Annibali Antonio – Ing. Alessandro Annibali - prof.ssa Carla Baracchini - dott. Francesco Olivieri).

Trattandosi di argomenti risolvibili con ricorso alla matematica finanziaria, nelle sue espressioni più elementari, risulta complesso affrontare il concetto di anatocismo così come inteso dall’art. 1283 c.c. rispetto all’anatocismo generato dall’utilizzo del calcolo degli interessi sulla scorta del regime della capitalizzazione composta in matematica finanziaria (proprietà della scindibilità che caratterizza la capitalizzazione composta).

Chi esclude il fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento alla francese ritiene che nel piano di ammortamento normalmente allegato al contratto non vi sia anatocismo per i seguenti motivi:

a. pur essendo il piano di ammortamento caratterizzato da una rata calcolata in capitalizzazione composta, le quote interessi sono calcolate in capitalizzazione semplice (in

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, n. 6664 del 28 aprile 2020

quanto ottenute come prodotto tra il tasso periodale di interesse e il debito residuo relativo all'epoca precedente) e quindi non implicano anatocismo...;

b. Il pagamento della quota interessi estingue, ad ogni pagamento, ogni debito in conto interessi, per cui non esistono interessi maturati, che possano essere base di calcolo di ulteriori interessi....

Chi invece afferma il fenomeno anatocistico (cfr. tra l'altro la rivista n. 10/2018 pag. 71 "Le Controversie Bancarie", AA: prof. Antonio Annibali; ing. Alessandro Annibali; prof. Carla Barracchini; dott. Francesco Olivieri) sostiene che:

.- Per quanto riguarda il punto a),

tale affermazione risulta errata dal punto di vista matematico. Un piano di ammortamento con rata calcolata in capitalizzazione composta, per la sua chiusura deve essere sviluppato totalmente in C.C. (non parzialmente in capitalizzazione semplice). Infatti, il tempo è una delle variabili essenziali nella trattazione della tematica in oggetto: si tratta di una sola unità di tempo, sia se l'interesse si calcoli in regime di capitalizzazione composta sia se si calcoli in regime di capitalizzazione semplice.

.- Per quanto riguarda il punto b), si sostiene che "La considerazione spesso utilizzata per affermare che nell'ammortamento francese non esiste il fenomeno del calcolo dell'interesse sugli interessi già maturati è che, in ciascun periodo, la quota interessi è calcolata sul debito residuo nell'anno precedente, argomentando che di fatto si 'pagano' gli interessi solo sul capitale ancora da restituire ed escludendo la possibilità di calcolo degli interessi sulla componente di interessi già corrisposta. Tale affermazione ignora il fatto che il debito residuo è funzione della quota capitale che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta".

Gli interessi, ancorché non pagati vanno comunque correttamente calcolati e contabilizzati nel conto economico. Tali interessi, non pagati, vanno ad aumentare il debito residuo e quindi vengono capitalizzati, producendo, pertanto, altri interessi per il periodo successivo. Infatti, la differenza tra il debito residuo complessivo e il debito residuo (a), ad ogni scadenza, è dato dal montante, in capitalizzazione composta, degli interessi maturati e non pagati, fino a quella scadenza..."; per debito residuo (a) si intende il solo debito inizialmente contratto senza l'aggiunta degli interessi sugli interessi".

Il prof. F.Cacciafesta, in un articolo pubblicato in "notizie di POLITEIA, XXXI, 2015. ISSN 1128 - 2401 PP.24 - 32" dal titolo "In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo", sull'argomento così si esprime: "Importa rilevare che, in generale, la modalità di formazione dell'interesse (se si vuole: la velocità con cui un capitale investito cresce al passare del tempo) non ha niente a che fare con quella secondo la quale l'interesse prodotto viene staccato e reso disponibile.

In particolare, questa osservazione vale con riferimento alle espressioni legge dell'interesse semplice e dell'interesse composto: esse fanno riferimento, appunto, solo alla regola secondo cui l'interesse via via si genera al passare del tempo".

Infatti, nella capitalizzazione composta l'interesse cresce come "funzione esponenziale" del tempo. Tale concetto si comprende bene, secondo l'Autore, "se si definisce l'interesse composto come quello che si genera quando gli interessi via via prodotti vengono, automaticamente e istantaneamente, "capitalizzati", ossia messi a loro volta a frutto e quindi resi produttivi di nuovi interessi. Questa è anche, purtroppo la definizione di anatocismo. "Purtroppo", perché l'anatocismo è vietato per legge, mentre l'interesse composto è lo strumento assolutamente standard della Matematica Finanziaria".

Sulla affermazione per cui gli interessi sono sempre calcolati sul capitale residuo, e mai sugli interessi" va rilevato che il problema sta nel calcolo della Rata, cioè nella diversa composizione della quota capitale e della quota interessi che sommati generano il valore della rata, di cui il mutuatario è a conoscenza, ma le diverse combinazioni dei due elementi che la

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, n. 6664 del 28 aprile 2020

compongono rappresenta una scelta esclusiva della banca che redige il contratto; il mutuatario nulla sa delle possibili combinazioni dei due elementi che la compongono nel pieno rispetto dei parametri fissati che caratterizzano il regime finanziario composto: tasso, somma finanziata, durata e scadenza delle singole rate. E' tutto a conoscenza del mutuatario tranne la combinazione con la quale si giunge al valore della rata. La rata, infatti, potrebbe essere calcolata algebricamente, o con successive approssimazioni, oppure avvalendosi di una procedura di calcolo numerico. Tale circostanza in realtà cozza con la normativa sulla trasparenza bancaria e dunque questa sarebbe la effettiva tutela che andrebbe richiesta atteso che non dichiarando in contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del prestito, si nega al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi.

Per tutte le ragioni ora indicate valgono le ulteriori considerazioni di seguito indicate.

Poiché la formula di chiusura dell'ammortamento alla francese impiega l'attualizzazione composta, ciò significa che l'equivalenza finanziaria fra il capitale al tempo zero e al tempo k del pagamento presuppone la produzione di interessi su interessi. E' ovvio che se si impiega la forma composta di attualizzazione [$\sum R_k/(1+i)^k = C$], in luogo di quella semplice [$\sum R_k/(1+k*i) = C$], si perviene ad una rata R_k maggiore di quella espressa dalla capitalizzazione semplice: rimanendo il valore delle quote capitale comunque sempre limitate entro il rispetto di $C=C_1+C_2+ \dots+C_n$, la maggiorazione si riversa interamente sugli interessi, replicando esattamente il valore dell'anatocismo (il regime di capitalizzazione composta genera interessi corrispondenti nella stessa misura degli interessi anatocistici).

In altri termini, la rata determinata con il regime composto risulterà maggiore dando luogo al pagamento di un montante più elevato: rimanendo invariato il capitale da estinguere, il maggior valore della rata si ripercuote esclusivamente sul monte interessi del piano.

La circostanza che l'ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico - finanziario, anche se il pagamento degli interessi sul capitale in essere che avviene a ciascuna scadenza periodica non evidenzia in maniera immediatamente percettibile la produzione di interessi su interessi. Al riguardo, se con la rata gli interessi vengono pagati prima della scadenza del capitale di riferimento, è pur vero che formalmente non si ha alcuna capitalizzazione degli interessi, tuttavia nella corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dal pagamento distolto a favore degli interessi, si configura una forma 'nascosta' di capitalizzazione con produzione ricorsiva di maggiori interessi, in una spirale ascendente composta. Si realizza, per questa via, una modalità 'celata e ambigua' di conversione di interessi in capitale, che cela il calcolo dell'interesse composto implicito nel regime finanziario sottostante il piano di ammortamento. Infatti, al termine del piano di ammortamento l'ammontare complessivo degli interessi è identico a quello riveniente da un'ordinaria capitalizzazione composta degli interessi calcolati e pagati congiuntamente al capitale che progressivamente giunge a scadenza, ma, formalmente, risulta prodotto dal capitale, in regime di interessi primari.

Sul piano tecnico-finanziario l'ammontare complessivo degli interessi risulta maggiorato di un ammontare corrispondente esattamente agli interessi anatocistici, riconducibile esclusivamente al regime finanziario composto utilizzato dalla banca per la determinazione della rata.

Il pagamento, a ciascuna scadenza, degli interessi maturati, anticipato rispetto alla scadenza del capitale, maschera il regime composto e consente di conseguire le medesime risultanze economiche.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, n. 6664 del 28 aprile 2020

D'altra parte, l'alternativa fra capitalizzazione semplice e composta nei piani di ammortamento è segnalata anche dalla Banca d'Italia, che ne tiene conto nelle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari rivolte ai consumatori.

Ciò posto dunque non si può genericamente escludere il fenomeno anatocistico sotto il profilo strettamente finanziario sulla scorta del semplice richiamo al computo della rata successiva sul solo capitale scaduto atteso che la determinazione del capitale scaduto non corrisponde al capitale puro mutuato.

A questo punto occorre valutare se tale anatocismi "finanziario" corrisponda all'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c..

La norma citata recita: *"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*.

Sul punto nel senso della riconducibilità al divieto sopra cennato sembrano condurre alcune pronunzie della Suprema Corte che hanno affermato che dal principio stabilito nell'art. 1283 c.c., secondo cui gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi. (Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 4830 del 10 marzo 2004).

Ed ancora che non si sottrae al divieto dell'anatocismo, dettato dall'art. 1283 c.c., l'apposita convenzione che, stipulata successivamente ad un contratto di garanzia e relativa alle obbligazioni derivanti da quel rapporto, preveda l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro, in quanto è idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3805 del 25 febbraio 2004).

Si è osservato che la norma dell'art. 1283 c.c. attribuisce all'interesse anatocistico una natura particolare, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, derogando dalla generale disciplina dei danni nelle obbligazioni pecuniarie, stabilita dall'art. 1224 c.c. *'La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover precisare che il divieto di anatocismo integra una deroga al principio di naturale fruttuosità del denaro e, in quanto tale, si riferisce all'obbligazione di interessi in generale, a nulla rilevando la distinzione tra corrispettivi, compensativi o moratori'*.

L'art. 1283 c.c., collegandosi strettamente alla norma di cui all'art. 1284 c.c. – la quale disciplina la forma scritta per gli interessi ultralegali – stabilisce che gli interessi sugli interessi sono dovuti soltanto a seguito di domanda giudiziale, o a seguito di apposito contratto, concluso dopo la scadenza degli interessi principali, sempre che gli interessi semplici siano dovuti da almeno sei mesi. (...) Le restrizioni poste dall'art. 1283 c.c. alla piena ed incondizionata produzione degli interessi sugli interessi si ispirano essenzialmente ad una triplice finalità.

Tuttavia appare condivisibile l'opinione di chi ritiene che la norma dell'art. 1283 c.c. concerne esclusivamente gli interessi, maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti; di riflesso devono considerarsi legittime le convenzioni dei finanziamenti a rimborso graduale che

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, n. 6664 del 28 aprile 2020

prevedono la produzione degli interessi su interessi, senza che per questo vi sia inadempimento.

Invero la norma deve essere letta in maniera coordinata con l'art. 1282 c.c. per cui nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, vuoi l'elemento testuale, rappresentato dal riferimento agli interessi "scaduti", univocamente rendono assai problematico riferire a questo articolo le ipotesi in cui il fenomeno di capitalizzazione abbia luogo su interessi non ancora esigibili alla stregua dell'art. 1282 c.c., vale a dire con riguardo ad interessi dei quali non sia ancora dovuto il pagamento e che, anzi, il debitore sia legittimato dalla legge o dal titolo a trattenere: in questo caso, la produzione di interessi su interessi, non essendo diretta a ristorare il danno da inadempimento del debito di interessi semplici, si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 1283 c.c.; costituisce una fattispecie diversa da quella disciplinata da tale disposizione, che ha ad oggetto esclusivamente le conseguenze di un ritardato adempimento.

Ciò deve portare a concludere che il piano di ammortamento alla francese non contenga anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c..

Infine va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca atteso che come noto nel contratto di mutuo, il pagamento di ratei di mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata; pertanto, la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo (cfr. Cass. 17798/2011).

In merito alle spese di lite la incertezza giurisprudenziale spesso poco chiara e foriera di equivoci e che di fatto ha aperto la strada a molti dei conteziosi pendenti costituisce grave motivo per poter compensare interamente tra le parti le spese di lite. Esecutiva per legge.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MUTUATARI nei confronti di BANCO così provvede:

- 1.- Respinge le domande di parte attrice;
- 2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il giorno 24/04/2020.

Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*